



### **PROVVEDIMENTI APPROVATI**

Il Consiglio dei Ministri approva la riforma dei marchi  
Pubblicato il Codice della crisi di impresa

### **CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI**

Pubblicati i dati dei primi sei mesi di applicazione del GDPR

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

L'amministratore di diritto risponde per omesso controllo

Nel leasing traslativo, l'utilizzatore in concordato preventivo deve restituire il bene e risarcire il danno

La società è esclusa dalla gara se il socio di maggioranza è condannato anche in maniera non definitiva

Nelle servitù convenzionali i diritti e gli oneri devono essere desunti dal titolo

## *Il Consiglio dei Ministri approva la riforma dei marchi*

*Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019*

Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 14 febbraio, ha approvato in esame definitivo il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2015/2436 *“sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa”*. Le principali novità apportate dal Decreto riguardano: (i) un divieto assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le certificazioni di origine e di indicazioni geografiche DOP e IGP; (ii) una protezione rafforzata ai marchi che godono di rinomanza in uno Stato membro; (iii) l'estensione della procedura di sequestro alla frontiera di merci contraffatte, anche nelle ipotesi di solo transito; (iv) l'introduzione del divieto di svolgere atti anche solo preparatori alla contraffazione. Nella stessa seduta è stato approvato, in esame definitivo, anche un Decreto Legislativo per l'adeguamento, il coordinamento ed il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE n. 1257/2012 (*“relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria”*), che introdurrà nel codice della proprietà industriale una tutela brevettuale unitaria a livello comunitario. Verrà così istituita una giurisdizione comune per tutti i Paesi dell'Unione, con competenza esclusiva sulle azioni di merito e cautelari, anche in relazione ai certificati protettivi complementari concernenti il brevetto europeo.

[torna su](#)

## *Pubblicato il Codice della crisi di impresa*

*Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14*

Il 14 febbraio scorso è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38, il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, recante il *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*. L'entrata in vigore del Codice, composto da 391 articoli, è differita di 18 mesi, salvo per alcune disposizioni (tra cui le modifiche al diritto societario e l'istituzione dell'Albo dei soggetti incaricati nelle procedure, ove si ricomprendono figure professionali quali i consulenti del lavoro con specifici requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità), che entrano in vigore il 16 marzo 2019. Sono diverse le novità introdotte dal nuovo Codice, tra le altre si segnalano: (i) la sostituzione del termine fallimento con quello di liquidazione giudiziale; (ii) l'introduzione della distinzione della crisi di impresa nei casi di impresa minore da un lato o del gruppo di imprese dall'altro, (iii) l'istituzione dei nuovi organismi di composizione della crisi (OCRI e OCC). La riforma apporta anche alcune modifiche necessarie e propedeutiche alle nuove procedure relativamente al diritto societario che impongono, tra l'altro, l'adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali al rilevamento tempestivo della crisi. Ulteriori novità riguardano la previsione di procedure di allerta e di composizione della crisi e di misure premiali (con abbattimento delle sanzioni e degli interessi) per favorire la tempestiva segnalazione della crisi agli organismi di controllo. Inoltre, viene introdotta una nuova disciplina per l'esdebitazione caratterizzata da due nuove forme di esdebitazione del sovraindebitato, *“di diritto”* (d'ufficio) e *“del debitore incapiente”*.

[torna su](#)

---

## *Publicati i dati dei primi sei mesi di applicazione del GDPR*

*Comunicato stampa del Garante della Protezione dei Dati personali del 28 gennaio 2019*

Il Garante della Privacy ha pubblicato, il 28 gennaio scorso, i dati relativi ai primi sei mesi di applicazione del *General Data Protection Regulation* (GDPR). Dall'entrata in vigore della normativa, secondo il report pubblicato, sono stati comunicati 43.269 riferimenti dei Responsabili della Protezione dei Dati (o *Data Protection Officer*) e sono 13.835 i contatti con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Garante. Tuttavia, nel periodo di interesse, sono solo 630 le segnalazioni di violazioni dei dati personali. Tale dato si riferisce ai *data breach* ai quali segue un elevato rischio di provocare danni agli individui titolari del dato e che, secondo il GDPR, devono essere notificati da chi subisce il *data breach* ai medesimi individui titolari dei dati. Dal report si evince altresì che le segnalazioni complessive, comprensive anche delle violazioni meno gravi per le quali non si impone la notifica, sono invece maggiori e pari a 4704 fino a dicembre 2018.

[torna su](#)

---

## *L'amministratore di diritto risponde per omesso controllo*

*Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 12 febbraio 2019 n. 6726*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che l'amministratore di diritto di una società risponde dei reati tributari anche per la mera violazione del dovere di vigilanza sulla contabilità e sulle dichiarazioni tributarie presentate dalla società, ove non dimostri di essere soltanto un "uomo di paglia" (o una "testa di legno"). Infatti, ad avviso della Corte di legittimità, l'accettazione della carica di amministratore di diritto pone il soggetto accettante in una "posizione di garanzia" rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile e, conseguentemente, sussiste in capo al medesimo soggetto l'obbligo di impedire, attraverso un'attività di vigilanza, la commissione di comportamenti che possano integrare reati tributari. In ragione dei doveri di vigilanza e di controllo, in capo al legale rappresentante è possibile configurare una responsabilità penale sia a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia a titolo di dolo eventuale, per la mera accettazione del rischio che i medesimi eventi si verifichino.

[torna su](#)

---

## *Nel leasing traslativo, l'utilizzatore in concordato preventivo deve restituire il bene e risarcire il danno*

*Corte di Cassazione – III Sezione Civile – Ordinanza del 12 febbraio 2019 n. 3965*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che nelle ipotesi di contratto di leasing traslativo, l'utilizzatore sottoposto a concordato preventivo ha diritto alla restituzione dei canoni versati quando riconsegna il bene ma è, altresì, obbligato al risarcimento del danno ed al pagamento di un equo compenso nei confronti del concedente, per aver goduto dei beni, oggetto del contratto di leasing. La Corte di Cassazione ha ritenuto, inoltre, che la disciplina per esercitare

l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento in caso di sottoposizione a concordato preventivo dell'utilizzatore del bene, oggetto del leasing traslativo, è rinvenibile nell'art. 1526 cod. civ. e non nell'art. 72 *quater* della legge fallimentare, avente ad oggetto la diversa ipotesi di scioglimento del contratto di leasing in caso di fallimento dell'utilizzatore. Quest'ultima, ad avviso della Corte di legittimità, è ipotesi diversa che disciplina esclusivamente lo scioglimento del contratto di leasing quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore e non la diversa ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento.

[torna su](#)

### *La società è esclusa dalla gara se il socio di maggioranza è condannato anche in maniera non definitiva*

*Consiglio di Stato – V Sezione Giurisdizionale – Sentenza del 28 gennaio 2019 n. 702*

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha chiarito che le condanne anche non definitive comminate alla persona fisica socio di maggioranza dell'operatore economico che partecipa alla gara rilevano ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di moralità del concorrente, di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici). Il Consiglio di Stato ha infatti spiegato che la disciplina dettata in materia di appalti pubblici mira, tra l'altro, ad assicurare che non partecipino alle gare società di capitali per le quali non siano attestati anche i requisiti di idoneità morale in capo ai soci aventi un potere condizionante le decisioni di gestione delle medesime società. Ad avviso del Giudice amministrativo, quindi, la stazione appaltante ha correttamente ritenuto che la persona fisica socio di maggioranza dell'operatore economico che partecipa alla gara non possa essere considerato terzo rispetto all'operatore economico medesimo. Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che l'art. 80 sopra citato rimette alla discrezionalità della stazione appaltante l'apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possano integrare un grave illecito professionale, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità, precisando che le ipotesi elencate nel medesimo articolo hanno carattere esemplificativo. Infatti, ai fini dell'esclusione dalla gara d'appalto, rileva solamente la commissione di un fatto storico integrante una presunzione di non affidabilità del contraente della pubblica amministrazione. Non rileva, invece, la sospensione condizionale della pena comminata poiché tale ultimo istituto riguarda la fase di esecuzione della condanna, ma non incide sulla sua rilevanza

[torna su](#)

### *Nelle servitù convenzionali i diritti e gli oneri devono essere desunti dal titolo*

*Corte di Cassazione – II Sezione Civile – Ordinanza del 9 gennaio 2019 n. 322*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che qualora una servitù sia stata costituita convenzionalmente, la sua estensione e le modalità del suo esercizio devono essere dedotte necessariamente ed esclusivamente dal titolo convenzionale. A tale riguardo, fermo restando che devono considerarsi inefficaci eventuali clausole di stile nella convenzione, quest'ultima deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare il contenuto oggettivo del "peso" imposto sul fondo e dell'utilità dell'altro fondo appartenente ad un diverso proprietario. Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, ai sensi del combinato disposto degli art. 1063, 1064 e 1065 del cod. civ., ove la convenzione stipulata manchi di sufficienti indicazioni divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto di servitù ricomprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo tale da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, senza che venga impedito al proprietario del fondo servente la realizzazione di opere che non incidano sulla utilità essenziale determinata dal titolo.

[torna su](#)

#### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Maurizio Monterisi**

**avv. Ilaria Musto**

---

#### LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

#### DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)